

DETERMINAZIONE 7 APRILE 2017

ELENCO DELLE IMPRESE DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE ADERENTI ALLA PROCEDURA RIPRISTINATORIA VOLONTARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017, 228/2017/R/COM RECANTE L'ADOZIONE DEL TIRV: MODALITÀ DI ISCRIZIONE, PUBBLICAZIONE E RELATIVO AGGIORNAMENTO
(ARTICOLO 18, ALLEGATO A DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017, 228/2017/R/COM)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI RETAIL E TUTELE DEI CONSUMATORI DI ENERGIA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), con deliberazione 6 aprile 2017, 228/2017/R/com ha approvato il "*Testo integrato per l'adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria*" (di seguito: TIRV), con il quale, fra l'altro:
 - ha armonizzato le misure preventive per la conferma del contratto per i clienti domestici con le previsioni del Codice di consumo, anche al fine di rendere i clienti domestici maggiormente consapevoli della natura dei rimedi offerti dal TIVR, nonché del loro carattere facoltativo, preventivo e complementare rispetto agli altri strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento;
 - ha consolidato il rafforzamento della disciplina del Codice di condotta commerciale in materia per i clienti non domestici e confermato le misure ripristinatorie volontarie in caso di contratti per i quali non siano state adottate le predette misure di conferma e la specifica disciplina di tutela;
 - ha ridefinito una procedura speciale volontaria a carattere risolutivo per tutti i clienti, propedeutica all'adozione delle predette misure ripristinatorie;
 - ha disposto che il TIRV produca effetti dal 1° maggio 2017 e contestualmente sia abrogata la deliberazione 19 aprile 2012, 153/2012/R/com (di seguito: deliberazione 153/2012/R/com) e il relativo allegato A come modificato dalle specifiche disposizioni della deliberazione 6 giugno 2014, 266/2014/R/com;
 - ha dato mandato al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori di energia per le azioni a seguire;
- l'art. 18 del TIRV prevede che i venditori aderiscono alla procedura ripristinatoria di cui alla Parte IV, vincolandosi per due anni mediante comunicazione all'Autorità, che pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei venditori aderenti e ne cura l'aggiornamento in base alle comunicazioni dei venditori medesimi;

- il TIRV prevede altresì, per i venditori che hanno già aderito alle procedure di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com, la facoltà di revocare l'adesione nel periodo transitorio e che tale revoca, in qualunque momento effettuata, produca effetti dal 1° maggio 2017.

Considerato che:

- l'Autorità, con deliberazione 23 giugno 2008, GOP 35/08, ha istituito il sistema informativo Anagrafica operatori per la gestione centralizzata dei flussi informativi tra l'Autorità e i soggetti regolati;
- nell'ambito dell'Anagrafica operatori è stata attivata una sezione Anagrafica venditori alla quale possono accedere tutti gli esercenti che nell'Anagrafica operatori hanno indicato di svolgere l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale a clienti finali;
- la comunicazione da parte dei venditori dell'adesione alla procedura ripristinatoria con modalità telematiche, attraverso il sistema Anagrafica istituito dall'Autorità, risponde ai necessari requisiti di certezza e semplicità, minimizzando da un lato gli oneri a carico dei venditori interessati, in particolare per quanto riguarda la gestione di informazioni e dati già in possesso dell'Autorità, e, dall'altro, gli adempimenti connessi alle attività di pubblicazione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti aderenti ed i relativi oneri a carico dell'Autorità;
- i venditori, già aderenti alle procedure di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com, possono essere iscritti nel nuovo elenco con una procedura semplificata senza oneri procedurali a loro carico qualora non abbiano esercitato la facoltà di revoca entro il 29 aprile 2017;
- il popolamento del nuovo elenco, alla data della sua pubblicazione, avverrà anche mediante la trasmigrazione dei dati presenti nell'elenco dei venditori già aderenti alla procedura di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com, che non hanno esercitato nei termini di cui al precedente punto la facoltà di revoca e che dalla data di inserimento nell'elenco TIRV saranno vincolati per due anni.

Ritenuto che:

- sia opportuno procedere alla definizione delle modalità di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 18 del TIRV da parte delle imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria e alla conseguente pubblicazione e aggiornamento dell'elenco medesimo;
- sia opportuno prevedere una procedura semplificata di adesione senza oneri procedurali, ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al TIRV dei venditori che risultano già aderenti alla procedura di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com e siano presenti nel relativo elenco alla data di entrata in vigore del TIVR;
- sia opportuno inserire nel periodo transitorio antecedente all'operatività del TIRV, un apposito alert in Anagrafica venditori, con il quale indicare ai venditori attualmente aderenti alla procedura di cui alla deliberazione 153/12/R/com la

possibilità di revocare la loro adesione, con effetti dal 1° maggio 2017, anche qualora non siano trascorsi due anni.

DETERMINA

1. di approvare le modalità di iscrizione, pubblicazione e aggiornamento all'elenco delle imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria di cui al "*Testo integrato per l'adozione di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria*", allegate alla presente determinazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di prevedere che il sistema per la comunicazione telematica dell'adesione alla procedura ripristinatoria di cui all'allegato A del suddetto Testo Integrato sia attivato a partire dal 26 aprile 2017;
3. di prevedere che l'elenco dei venditori aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria di cui al TIRV sia pubblicato nel sito internet dell'Autorità a partire dal 1° maggio 2017;
4. di prevedere che l'elenco dei venditori aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria di cui al Testo Integrato sia popolato, alla data della sua pubblicazione, anche con i dati dei venditori presenti al 30 aprile 2017 nell'elenco dei venditori aderenti alla procedura di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com, che conseguentemente viene a cessare;
5. di pubblicare la presente determinazione, completa dell'Allegato A, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 7 aprile 2017

Il Direttore

Marta Chicca

MODALITÀ DI ISCRIZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO ALL' ELENCO DELLE IMPRESE DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE ADERENTI ALLA PROCEDURA RIPRISTINATORIA VOLONTARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017, 228/2017/R/COM RECANTE L'ADOZIONE DEL TIRV

Parte I

Adesione alla procedura ripristinatoria volontaria

1. Comunicazione dell'adesione

Le imprese che svolgono attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale a clienti finali comunicano all'Autorità la propria adesione alla procedura ripristinatoria di cui alla Parte IV dell'Allegato A alla deliberazione 228/2017/R/com (di seguito: procedura ripristinatoria volontaria) per via telematica, mediante l'attivazione di un apposito comando disponibile nella sezione Anagrafica Venditori del portale dell'Autorità.

2. Decorrenza dell'adesione

L'adesione dell'impresa alla procedura ripristinatoria volontaria decorre a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione telematica di cui al precedente punto 1.

3. Revoca dell'adesione

Le imprese aderenti comunicano l'eventuale revoca dell'adesione alla procedura ripristinatoria volontaria per via telematica, mediante l'attivazione di un apposito comando che viene reso disponibile nella sezione Anagrafica Venditori del portale dell'Autorità non prima di due anni (24 mesi) dalla data di comunicazione dell'adesione.

4. Decorrenza della revoca

L'eventuale revoca dell'impresa decorre a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione telematica di cui al precedente punto 3.

Parte II

Pubblicazione e aggiornamento dell'elenco delle imprese aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria

5. Pubblicazione dell'elenco

L'elenco delle imprese aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria (di seguito: elenco) è pubblicato con adeguata evidenza nel sito internet dell'Autorità, www.autorita.energia.it.

6. Informazioni contenute nell'elenco

L'elenco, formato seguendo l'ordine alfabetico crescente della ragione sociale delle imprese aderenti, presenta per ciascuna impresa le informazioni presenti nel sistema Anagrafica relative a:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale;

- c) sito internet;
- d) data di decorrenza dell'adesione alla procedura ripristinatoria volontaria.

7. *Aggiornamento dell'elenco*

L'elenco è aggiornato con frequenza giornaliera, tenendo conto delle informazioni trasmesse nella giornata precedente dalle imprese nel sistema Anagrafica relative all'adesione alla procedura ripristinatoria volontaria, all'eventuale revoca dell'adesione ed ai dati societari.

Parte III

Transitorio per le imprese già presenti nell'elenco delle imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale aderenti alla procedura di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com

8. *Revoca dell'adesione*

Le imprese presenti nell'elenco delle imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale già aderenti alla procedura di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com comunicano la revoca dell'adesione mediante l'attivazione di un apposito comando che viene reso disponibile, indipendentemente dalla data di iscrizione, nella apposita sezione Anagrafica Venditori del portale dell'Autorità fino al 29 aprile 2017. La revoca, in qualunque momento effettuata, produce effetti dall'1 maggio 2017 e non osta all'eventuale nuova adesione da parte dell'impresa ai sensi della Parte I.